



CITTÀ DI CHIERI

Area Pianificazione e Gestione del Territorio

ORDINANZA N. 331 Chieri, 14/10/2026

OGGETTO: PROROGA DELL'INIZIO DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI CHIERI AL 20/10/2026

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Preso atto che la Città di Chieri è inserita nella zona climatica E, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 ottobre e il 15 aprile;

Considerato che:

- la Città di Chieri è fortemente impegnata sui temi della sostenibilità ambientale e sul contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici a livello locale;
- l'impianto normativo, sopra ricostruito, rende evidente che l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla *ratio* delle norme del sistema;

Considerato altresì che l'attuale situazione climatica caratterizzata da temperature al di sopra della media stagionale, come desumibile dalle previsioni stagionali di ARPA Piemonte per l'autunno 2026;

Ritenuto pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze indicate dall'art. 5 del D.P.R. n. 74/2001 e che sia necessario procedere a rimandare la data di entrata in esercizio degli impianti ad uso riscaldamento al giorno 20/10/2026;

Richiamato l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il Regolamento UE 2022/1369;
- la Legge n. 10/1991;
- il D.P.R. n. 380/2001;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

DI PROROGARE l'inizio del periodo di esercizio di tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento, come definiti dal D.Lgs. 48/2020, al 20/10/2026, specificando che la presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o

- cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi di rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

DISPONE

che con il presente provvedimento sia revocata l'Ordinanza sindacale n. 330 del 14/10/2026, contenente un mero errore materiale;

che la presente ordinanza sia trasmessa ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet della Città di Chieri.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i., oppure, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Alessandro Sicchiero / ArubaPEC S.p.A.